

Comune di

VALMOREA

Provincia di COMO

IL TECNICO CROCIAMAZZ

REGOLAMENTO EDILIZIO

- ADOTTATO CON DELIBERA C.C. NR 67 DEL 20-7-79
- APPROVATO CON ATTO C.R.C. NR 33873/CP DEL 4-10-79
- PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 17-9-79 AL 1-10-79

IL TECNICO

R. COLOMBO

IL SEGRETARIO

G. Merendino

IL SINDACO

A. PATRIARCA



delta studio

I N D I C ETITOLO 1 - GENERALITA'

- Art. 1 - Natura ed oggetto del R.E.
- Art. 2 - Lottizzazioni
- Art. 3 - Opere di urbanizzazione
- Art. 4 - Concessione
- Art. 5 - Opere soggette a concessione
- Art. 6 - Opere non soggette a concessione

TITOLO 2 - NORME DI PROCEDURA

- Art. 7 - Richiesta e rilascio di concessione
- Art. 8 - Revoca o annullamento della concessione
- Art. 9 - Elaborati necessari per i piani di lottizzazione
- Art. 10 - Commissione Edilizia Comunale
- Art. 11 - Attribuzioni della Commissione edilizia
- Art. 12 - Riunioni della Commissione edilizia
- Art. 13 - Progetti - Direzione lavori
- Art. 14 - Inizio, esecuzione ed ultimazione dei lavori
- Art. 15 - Responsabilità del titolare della concessione
Direttore e dell'Assuntore dei lavori
- Art. 16 - Cantieri - Opere e strutture provvisorie per
l'esecuzione dei lavori
- Art. 17 - Rinvenimenti e scoperte
- Art. 18 - Recinzioni provvisorie
- Art. 19 - Ripristino del suolo pubblico
- Art. 20 - Vigilanza sulle costruzioni
- Art. 21 - Licenza d'abitabilità e di agibilità

Art.22 - Provvedimenti relativi ad edifici anti-igienici e pericolosi

Art.23 - Ispezioni

Art.24 - Norme per la tutela del territorio - Manutenzione delle aree scoperte - Cave

TITOLO 3° - NORME MORFOLOGICHE

Art.25 - Aspetto generale dei fabbricati

Art.26 - Decoro, solidità ed igiene delle costruzioni

Art.27 - Pitture figurative sulle facciate

Art.28 - Sistemazione muri ciechi

Art.29 - Balconi - ringhiere - sporti

Art.30 - Serramenti

Art.31 - Griglie

Art.32 - Iscrizioni - insegne - stemmi

Art.33 - Numeri civici - targhe di viabilità

Art.34 - Marciapiedi

Art.35 - Recinzione

Art.36 - Strade private e accessi carrai

TITOLO 4° - NORME IGIENICO-COSTRUTTIVE

Art.37 - Superficie, altezza, aereazione ed illuminazione dei locali

Art.38 - Locali seminterrati, sotterranei, cantine

Art.39 - Sottotetti e soppalchi

Art.40 - Disimpegni, corridoi

Art.41 - Cucine

Art.42 - Latrine, bagni

Art.43 - Locali con aereazione artificiale

Art.44 - Scale - Ascensori - Montacarichi

- Art.45 - Terrazze
- Art.46 - Coperture a tetto - Gronde
- Art.47 - Rifinitura interna e pavimenti
- Art.48 - Isolamento termico ed acustico
- Art.49 - Camere d'aria - Intercapedini - Vespai
- Art.50 - Camini - Forni - Scarichi di gas e vapore
- Art.51 - Impianti idrici - Impianti di riscaldamento
- Art.52 - Igiene del suolo e del sottosuolo
- Art.53 - Smaltimento delle acque p^luviali
- Art.54 - Fogne private - Fosse di depurazione biologica - Pozzi neri
- Art.55 - Luoghi di raccolta dei rifiuti solidi - Depositi abusivi
- Art.56 - Impianti igienici di uso pubblico
- Art.57 - Norme per edifici industriali
- Art.58 - Norme per fabbricati ad uso agricolo

TITOLO 5° - NORME COSTRUTTIVE - STABILITA' E SICUREZZA
DELLE COSTRUZIONI

- Art.59 - Norme tecniche di buona costruzione
- Art.60 - Travi in ferro - Coree in C.A.
- Art.61 - Solai
- Art.62 - Restauri - migliorie
- Art.63 - Prescrizioni generali antincendio
- Art.64 - Norme antincendio relative alle singole parti degli edifici
- Art.65 - Condutture per gas ed elettriche - Bombole G.P.L.
- Art.66 - Condotti di fumo - Caldaie a vapore - Forni - Apparecchi di riscaldamento e focolai
- Art.67 - Norme per le costruzioni in legno
- Art.68 - Norme antincendio per edifici speciali

TITOLO 6° - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 69 - Sanzioni amministrative

Art. 70 - Entrata in vigore del R.E. ed abrogazione del precedente.

Art. 71 - Modifiche al presente R.E.

Art. 72 - Deroghe

ABBREVIAZIONI

P.R.G.	- Piano Regolatore Generale
R.E.	- Regolamento edilizio
P.L.	- Piano di lottizzazione
L.R.	- Legge Regionale
A.C.	- Amministrazione comunale
L.U.	- Legge Urbanistica 17/8/1942 n.1150 modificata ed integrata dalla L. n.765
R.D.	- Regio Decreto
D.M.	- Decreto Ministeriale
LL.PP.	- Lavori pubblici
Art.	- Articolo
C.A.	- Cemento armato
m.	- metri
mc.	- metri cubi
mq.	- metri quadrati.

TITOLO I° - GENERALITA'

ART. 1 - Natura e oggetto del Regolamento Edilizio

Il presente Regolamento Edilizio viene applicato a norma degli articoli 33 e 34 della Legge 17/8/1942, n.1150, della Legge 6/8/1967 n.765 ed in ottemperanza alla circolare del Ministero LL.PP. del 28/10/1967, n.3210.

Il presente Regolamento è esteso a tutto il territorio Comunale ed ha come oggetto la disciplina di tutte le costruzioni ed il controllo di ogni attività di trasformazione dell'ambiente fisico e dell'utilizzazione del suolo, al fine di consentire la corretta applicazione delle previsioni urbanistiche istituite dal Piano Regolatore Generale.

Il Sindaco, avvalendosi dei propri organi amministrativi, tecnici e consultivi, esercita tale disciplina secondo i poteri a lui attribuiti dalle Leggi.

ART. 2 - Lottizzazioni

Si considera lottizzazione qualsiasi intervento tale da comportare nel territorio comunale un insediamento di locali per abitazione o altra attività in un'area interessante una unità di azionamento del Piano Regolatore Generale o ad una parte di unità, separatamente o assieme, tale da comportare o richiedere:

- a) la predisposizione organizzata di opere di urbanizzazione primaria all'interno dell'area o opera di allacciamento di una certa importanza.
- b) una definizione planivolumetrica dell'intervento.
- c) la creazione di un fabbisogno aggiuntivo per opere di urbanizzazione secondaria ricadente all'interno dell'area o nelle altre aree urbanizzabili del territorio comunale direttamente influenzate dall'intervento.

Il Comune si riserva sempre la facoltà di richiedere un piano esecutivo anche per interventi non rispondenti ai casi di cui sopra ove necessità urbanistiche ed attive del Piano Regolatore Generale lo richiedano. Il Comune si riserva altresì di richiedere l'estensione del piano di lottizzazione ad aree limitrofe alle aree in oggetto o

ART. 3 - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria
Oneri di urbanizzazione

Per urbanizzazione primaria si intende la dotazione di una area fabbricabile con i seguenti servizi:

- accesso a mezzo di strada idonea al traffico veicolare, dotata di impermeabilizzazione e spazi accessori (marciapiedi, eventuali aiuole spartitraffico e parcheggi);
- condotte per l'allacciamento alla rete di distribuzione di acqua potabile;
- condotte per lo smaltimento delle acque chiare e luride, complete di opere accessorie;
- eventuali condotte per l'allacciamento alla rete di distribuzione del gas domestico;
- rete e impianto di illuminazione stradale;
- dalla cessione delle aree necessarie per i suddetti servizi.

L'urbanizzazione secondaria è costituita:

- dalla costruzione di tronchi di strada e relative attrezzature appartenenti alla rete viaria principale;
- dalla costruzione di tronchi di condotte di acqua, fognatura, gas, di illuminazione stradale appartenenti alle reti principali;
- dalla cessione delle aree necessarie per opere di cui sopra;
- dalle attrezzature di interesse pubblico e relative aree elencate nel Decreto Ministeriale 2/4/1968 e L.R. 15/4/1975 n° 51.

La quota parte degli oneri di urbanizzazione secondaria a carico delle proprietà, in relazione all'art.8 della legge 6 Agosto 1967 n.765, sarà commisurata alla entità in volume o superficie degli edifici di uso privato previsti o prevedibili dalla lottizzazione e riguarderà le aree e le opere definite dall'art.3 del Decreto Ministeriale del 2 aprile 1968 e leggi regionali n° 51/1975 e n° 60/1977.

Tutti o parte degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (opere e aree) potranno essere valutate al loro costo o valore di mercato ed essere monetizzati.

In tal caso la convenzione specificherà le forme e i tempi per il versamento al Comune delle somme così valutate.

Il Comune userà tali fondi nelle forme di legge per l'attuazione delle opere di urbanizzazione.

Il riparto degli oneri e delle spese fra le proprietà interessate dalla lotizzazione, sarà computato in proporzione diretta ai volumi e alle superfici delle diverse proprietà.

ART.4 - Concessione di edificare

Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del Sindaco, (legge 28/1/1977 n°10).

La concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione da versare all'atto del rilascio della stessa, nonché al costo di costruzione, secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti, per le modalità, per l'ammontare dei contributi, per esenzioni o riduzioni.

La concessione è data dal Sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla.

Sono esonerati dall'assolvimento degli obblighi di cui al precedente Comma 2° le opere edilizie minori, di cui ai punti b - c - e - g - h - dell'art. 5 a patto che non comportino incrementi insediativi di abitanti o di attività commerciali o produttive nel territorio comunale, che comunque non richiedano opere di intervento pubblico (allargamenti stradali, marciapiedi, fognature, parcheggi, ecc.). Quanto sopra, fatte salve eventuali norme specifiche deliberate dall'Amministrazione Comunale.

Le concessioni singole vengono rilasciate dal Sindaco per tutte quelle richieste di edificazione che non comportino una preventiva predisposizione di piani di lotizzazione e che riguardano edificazioni di lotti edificabili interclusi a lotti già edificati e comunque si inseriscono in situazioni urbanistiche già consolidate per le quali non si prevedono variazioni strutturali, infrastrutturali e di tessuto urbano da parte del P.R.G.-

In linea generale non possono essere rilasciate concessioni per edificazioni con destinazione d'uso diversa da quella stabilita dal P.R.G. per ciascuna zona.

La concessione ha la validità di un anno dalla data del suo rilascio. Le opere autorizzate e non iniziate entro tale termine, non potranno essere intraprese se non previa nuova domanda e il rilascio di nuova concessione. Nella domanda di rinnovo si può richiamare la documentazione già prodotta per la presente licenza rilasciata e scaduta.

Gli edifici dovranno essere ultimati entro tre anni dalla data del rilascio della concessione.

La concessione per l'esecuzione di opere edilizie costituisce semplice presunzione della conformità delle opere stesse alle Leggi ed ai Regolamenti in vigore.

Chiunque, a termini dei commi 9 - 11 - 12 dell'Art.10 della Legge 6/8/1967 n.765, può prendere visione presso gli Uffici Comunali delle concessioni rilasciate e ricorrere contro il loro rilascio se e in quanto in contrasto con le disposizioni di Legge e di Regolamenti, di R.E. e di Piani esecutivi regolarmente approvati, o semplicemente adottati e sottoposti al regime di salvaguardia.

La veltura della concessione è ammissibile, i termini di validità risultano comunque immutati.

ART. 5 - Opere soggette a concessione

In tutto il territorio comunale, prima dell'inizio dei lavori, deve essere rilasciata la concessione per le seguenti opere:

- a) demolizioni, ricostruzioni, nuove costruzioni, ampliamenti, riadattamenti o riforme di edifici preesistenti, trasformazioni anche parziali di edifici, di strutture edilizie in genere, sopralzi e rifacimenti di coperture;
- b) recinzioni, manomissioni del terreno, scavi, reinterri, modificazioni di livello, costruzioni sotterranee
- c) opere di urbanizzazione primaria, aperture di strade private, di passaggi carrai e pedonali nelle recinzioni esistenti;
- d) apposizione di insegne commerciali, cartelli indicatori, pubblicitari, e ogni altra opera interessante il quadro urbano;
- e) edicole funerarie e costruzioni cimiteriali in genere;
- f) varianti su progetti già approvati anche di sola destinazione senza modifiche strutturali dell'edificio;
- g) impianti di pubbliche illuminazioni, acquedotti, gasdotti;
- h) opere di ordinaria manutenzione in edifici di interesse storico ed artistico esplicitamente riconosciuto.

Art. 6

Opere non soggette a concessione

Non sono soggetti ad autorizzazione preventiva tramite concessione le seguenti opere:

- a) opere di manutenzione interna degli edifici esistenti quali tinteggiature, verniciature, rivestimenti;
- b) sostituzione di serramenti interni, o di serramenti esterni identici a quelli rimossi;
- c) esecuzioni di impianti tecnologici interni e relative apparecchiature. (ventilazione, riscaldamento, illuminazione ecc.)
- d) interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31 - Legge 5.8.1978 n° 457.
Per l'esecuzione di dette opere dovrà essere inoltrata domanda al Sindaco che rilascerà autorizzazione ai sensi dell'art. 48 della citata Legge n° 457.

TITOLO 2° - NORME DI PROCEDURA

ART. 7 - Richiesta e rilascio di concessione

La domanda di concessione deve redigersi su modulo in competente bollo fornito dal Comune e dovrà contenere l'indicazione del nominativo, domicilio e le firme del richiedente, del proprietario del terreno, del progettista e del direttore dei lavori, la dichiarazione di aver titolo a richiedere la concessione ai sensi della L.28/1/1977 n°10 art.4.

La domanda dovrà essere corredata dal progetto e contenere una relazione tecnica descrittiva; il progetto dovrà essere consegnato in triplice copia e dovrà essere costituito dai seguenti elementi:

- a) estratto della mappa catastale in scala 1:2.000 o 1:1.000 orientata ed aggiornata per una zona estendente si almeno 100 metri oltre i confini della proprietà in tutte le direzioni, con l'esatta indicazione della costruzione che si intende eseguire nonchè di tutte le costruzioni esistenti nella zona rappresentata dallo stralcio, allineamenti e densità edilizia previsti nel Piano Regolatore Generale e dagli spazi pubblici circostanti esistenti e previsti;
- b) una planimetria generale quotata in scala 1:500 o 1:200 dell'intera proprietà con l'indicazione delle costruzioni esistenti e di quelle da eseguire, delle distanze dei confini e tra i vari fabbricati, le altezze degli edifici e l'indicazione dei punti fissi di linea e di livello nel caso di nuove costruzioni.
Nella medesima planimetria dovranno essere precisati tutti i conteggi e le verifiche relative alle norme di zona;
- c) tutte le piante quotate, in scala 1:100 almeno, dei vari piani con indicazione delle relative destinazioni;
- d) tutte le facciate in scala 1:100 almeno, con l'indicazione completa dei materiali impiegati;
- e) almeno una sezione verticale quotata in scala 1:100 che evidenzii particolarmente il sistema di costruzione;
- f) un particolare in scala 1:20 tale da evidenziare i dettagli delle facciate con l'indicazione di tutti i materiali impiegati;

g) una pianta in scala 1:100 con l'indicazione delle reti di urbanizzazione primaria, degli allacciamenti alla rete comunale e del sistema di smaltimento.

Qualora fosse necessario, per la completa conoscenza della situazione ambientale nella quale si inseriscono le nuove opere potranno essere richieste ulteriori e più approfondite documentazioni.

A completamento della domanda di concessione dovranno essere allegate le convenzioni che a qualunque titolo interessano la proprietà e le opere da eseguire nonché l'impegnativa volumetrica (totale o parziale) di cui all'art. 27 del presente Regolamento.

Il Sindaco, sentita la Commissione edilizia comunale, farà conoscere all'interessato in quali parti il progetto debba essere modificato, ove fosse contrario a disposizioni di legge o di regolamento od al decoro cittadino.

Quando il progetto sia riconosciuto regolare, il Sindaco rilascia, in competente bollo, la concessione per l'esecuzione dei lavori. Le determinazioni del Sindaco sulle domande predette devono essere notificate agli interessati non oltre il sessantesimo giorno dal ricevimento delle domande stesse, o dalla presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal Sindaco.

Nessuna variante può essere apportata al progetto durante il corso dei lavori se prima non sia stata concessa l'autorizzazione del Sindaco alle varianti stesse.

Il rilascio della concessione si intende sempre sotto riserva dei diritti di terzi e non impegna il Comune all'infuori delle norme contenute nel presente Regolamento.

Sulla concessione di costruzioni e sugli elaborati di progetto verrà riportata la destinazione urbanistica della zona dove sorgono le abitazioni oggetto della concessione e la relativa normativa edilizia nonché i principali dati inerenti al progetto approvato in conformità all'art. II del Decreto del Ministro per i LL.PP. in data 2/8/1969 riguardante le caratteristiche delle abitazioni di lusso.

Art. 8 - Revoca o annullamento della concessione

La concessione può essere annullata quando autorizzi opere che non sono conformi a prescrizioni di regolamento edilizio e relativo strumento urbanistico o che ne costituiscano violazione.

Inoltre la concessione può essere revocata:

- quando sia stata dolosamente ottenuta in base a falsa documentazione
- quando si sia contravvenuto alle disposizioni generali o speciali di legge e di regolamento o quando non siano state osservate le condizioni inserite nell'atto di autorizzazione.
- quando si sia modificato arbitrariamente il progetto approvato
- quando subentrando nuove previsioni urbanistiche o norme edilizie contrastanti con quelle applicate, le opere non siano state ancora iniziate.

L'ordine di revoca conterrà:

- la contestazione del fatto
- la comunicazione della revoca e l'ordine di sospendere i lavori e successivamente, se del caso:
- l'ordine di eliminare l'infrazione che ha provocato la revoca
- le sanzioni deliberate

Il rinnovo della concessione potrà avvenire quando il titolare avrà ottemperato a quanto gli sarà ordinato dal Sindaco nell'ordinanza di revoca.

ART. 9 - Elaborati necessari per i piani di lottizzazione

Per ottenere l'autorizzazione alla lottizzazione, il privato o i privati proprietari ne fanno istanza al Comune allegando il progetto redatto da Ingegnere o Architetto abilitato all'esercizio della professione.

./.

Il progetto deve essere costituito dai seguenti elaborati:

- a) Estratto del P.R.G. con evidenziata l'area interessata al P.
 - b) Planimetria in scala non inferiore a 1:500, disegnata da mappa catastale, contenente:
 - 1) la delimitazione delle aree secondo le diverse caratteristiche e destinazioni di zona;
 - 2) la rete stradale principale e quella secondaria interna compresa quella pedonale;
 - 3) suddivisione, ove necessario, in lotti;
 - 4) caratteristiche planivolumetriche con le relative destinazioni sia degli edifici esistenti che di progetto;
 - 5) tabella riportante il conteggio dei volumi edificabili e raffronto fra le previsioni del Piano Regolatore Generale e quelle della lottizzazione;
 - 6) le superfici e le destinazioni dei servizi (verde, campi da gioco, parcheggi, scuola, ecc.) sia a destinazione pubblica che privata;
 - 7) l'indicazione degli allacciamenti alla rete stradale, acquedotto, fognatura e illuminazione stradale;
 - 8) il progetto degli impianti di cui sopra;
 - 9) la sistemazione di tutte le aree libere da costruzioni.
 - c) Relazione illustrativa e relazione sulle previsioni di spesa occorrente per la realizzazione degli impianti urbanistici primari.
 - d) Relazione sulle modalità di attuazione e sui tempi.
 - e) Elenco completo delle proprietà iscritte al catasto con l'indicazione dei relativi mappali e superfici catastali.
 - f) Domanda di autorizzazione alla formazione del piano di iniziativa privata e di inserimento nel programma di attuazione del Piano Regolatore Generale, sottoscritta dai proprietari delle aree facenti parte della lottizzazione in oggetto.
 - g) Proposta di convenzione relativa all'assunzione degli oneri di urbanizzazione e alla cessione delle aree di cui all'art.8 della legge 6 agosto 1967 n.765 sottoscritta dai proprietari interessati.
- Il progetto e lo schema di convenzione, una volta riscontrata la rispondenza alle condizioni poste dalla legge, nonchè alle previsioni e alle disposizioni del Piano Regolatore e del Regolamento Edilizio, vengono ap-

provati con delibera del Consiglio comunale.
Intervenuta l'approvazione della delibera da parte delle competenti Autorità Regionali, il Sindaco stipula con il richiedente la convenzione, da trascriversi nei registri immobiliari a cura e spese del proprietario.
Successivamente il Sindaco rilascia l'autorizzazione.
Per quanto non specificato vale quanto stabilito agli articoli 35 e 36 L.R. 15/4/1975 n° 51 e L.R. 5/12/1977 n° 60.

Art. 10 - Commissione Edilizia Comunale

La Commissione Edilizia costituita in questo Comune è composta dal Sindaco o dall'Assessore all'uopo delegato che la presiede, dall'Ufficiale Sanitario

e da almeno cinque membri Commissari di nomina consiliare scelti tra persone che abbiano competenza tecnica, artistica e legale in materia edilizia ed urbanistica dei quali almeno un ingegnere o architetto e un perito o geometra abilitati alla professione.

I membri elettivi non devono trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previsti dalla legge comunale e provinciale ed inoltre nel caso di incompatibilità di cui alla circolare del Ministero dei LL.PP. 5.9.1966 n.3968.

I due membri elettivi suddetti, laureati o diplomati, devono essere regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali.

I membri elettivi restano in carica per la durata del Consiglio comunale che li ha eletti e sono rieleggibili.

Si ritengono decaduti dalla carica quei Commissari che, senza giustificato motivo, risultino assenti per tre sedute consecutive.

Qualora qualcuno dei membri elettivi cessasse dall'ufficio durante il quinquennio, il Consiglio Comunale provvederà a surrogarlo, ma il nominato sarà in carica solo fino al compimento del quinquennio.

Il Tecnico Comunale svolge funzioni di segretario della Commissione la quale potrà anche valersi dell'opera del Segretario Comunale: sia il Tecnico Comunale che il Segretario Comunale non hanno diritto di voto.

ART. 11 - Attribuzioni della Commissione Edilizia

La Commissione Edilizia Comunale esamina sotto l'aspetto normativo, tecnico, estetico, igienico-sanitario e urbanistico i progetti di nuove costruzioni, di ampliamenti o modificazioni di quelle esistenti e di tutte quelle opere per le quali è richiesta la relativa concessione e verifica la loro rispondenza al Piano Regolatore Generale emettendo, in merito, appositi pareri verbalizzati.

La Commissione Edilizia esprime il suo parere sull'attuazione del Piano Regolatore, sui Piani di lottizzazione e Piani particolareggiati, ed interpreta le norme del Regolamento Edilizio qualora esse si prestino ad incertezze di applicazione.

Il giudizio della Commissione Edilizia in particolare dovrà tenere conto che tutte le opere progettate risultino esteticamente adatte alle località in cui dovranno essere realizzate.

Le decisioni della Commissione Edilizia sono puramente consultive poichè il rilascio delle concessioni è riservato esclusivamente all'Autorità Comunale.

Prima di emettere il proprio voto, la Commissione potrà richiedere tutte quelle indicazioni e delucidazioni che riterrà utili per rendersi conto dell'estetica, solidità e stabilità delle varie parti da costruirsi.

Potrà altresì indicare quali parti del progetto debbono, a suo avviso, essere modificate sia per migliorare l'estetica e la solidità sia per impedire danni od incomodi al pubblico.

Tutti gli edifici dovranno armonizzare il loro aspetto per quanto riguarda i materiali impiegati, le tinteggiature e le coperture all'ambiente in cui sono inseribili, con particolare riguardo alle caratteristiche tipologiche e paesistiche dell'abitato e della località.

I progetti per costruzione previste in zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939 n.1497 o che, a giudizio della Commissione Edilizia, siano previste in posizioni tali da pregiudicare l'integrità di zone o di località di particolare interesse monumentale, paesistico o turistico, dovranno ottenere dopo l'approvazione comunale anche l'approvazione della Soprintendenza ai monumenti.

./.

ART. 12 - Riunione della Commissione Edilizia

La Commissione Edilizia comunale è convocata dal Presidente almeno una volta al mese o su richiesta scritta di almeno tre membri.

Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento del Presidente o chi per esso e di almeno tre membri.

Le deliberazioni prese a maggioranza di voti e motivate verranno stese su apposito registro da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.

Nel caso di parità di voti quello del Presidente avrà la prevalenza.

I processi verbali delle adunanze della Commissione saranno tenuti con le modalità stabilite dalla legge Comunale e Provinciale e relativo Regolamento per i verbali del Consiglio, e dovranno indicare esplicitamente i motivi dei pareri dati.

ART. 13 - Progetti - Direzione dei Lavori

Tutti i progetti che saranno presentati per l'esecuzione di opere di costruzione o ricostruzione, dovranno essere firmati da un professionista autorizzato ai sensi delle leggi e dei relativi regolamenti professionali, Ingegnere, Architetto, Perito edile, Geometra nonché ai sensi del Regio Decreto 16 novembre 1939 n. 2228 per l'accettazione dei leganti idraulici, della legge 5 novembre 1971 n. 1086 per la esecuzione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

La licenza di uso e di abitabilità per opere in c.a., dovrà essere rilasciata solo qualora saranno stati espletati gli adempimenti di cui alle suddette norme.

I disegni o progetti dovranno indicare in modo chiaro le opere da eseguirsi ed essere corredati dai particolari architettonici più significativi. Nei disegni vanno marcate distintamente, in modo da non ammettere equivoci, le linee delle fondamenta, dei pozzi e delle fogne, segnandovi tutte le indicazioni necessarie alla completa illustrazione del progetto.

I lavori devono essere diretti da un tecnico autorizzato ai sensi della legge e dei regolamenti di cui al primo comma del presente articolo e secondo i limiti professionali prescritti dalla legge.

ART. 14 - Inizio, esecuzione ed ultimazione dei lavori

I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dal rilascio della concessione e condotti con continuità al termine.

In caso di mancato inizio dei lavori entro detto periodo dovrà chiedersi il rinnovo della concessione stessa.

Prima dell'inizio dei lavori dovranno comunque essere depositate le firme dell'assuntore dei lavori e del direttore dei lavori e si dovrà aver ottemperato a quanto stabilito dalla legge 5.11.1971, n.1086 per le strutture in c.a. e ferro.

Per inizio dei lavori si devono intendere compiute le fasi di sterro e di scavo per le fondazioni e la gettata delle fondazioni stesse.

Nell'eventualità di interruzione dei lavori per cause di forza maggiore si dovrà dare avviso al Sindaco il quale, sentita la Commissione Edilizia, potrà disporre tutti quei provvedimenti che si rendessero necessari per assicurare, durante l'interruzione stessa, la pubblica incolumità e il pubblico decoro.

Le opere iniziate, ma rimaste sospese per oltre sei mesi, non potranno essere riprese se non previa denuncia al Sindaco.

Al termine dei lavori dovrà farsi apposita denuncia al Sindaco per gli opportuni accertamenti.

L'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre anni dalla concessione e, per quella data, l'opera dovrà essere abitabile o agibile, salvo i casi di proroga previsti dalla legge. In caso contrario il concessionario dovrà presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione relativa alla parte non ultimata.

Quando la costruzione sorga in continuità di via o di altro spazio pubblico, prima di iniziare le opere fuori terra, il titolare della concessione ha l'obbligo di avvertire l'Autorità comunale, la quale provvederà, al più presto possibile ed in ogni caso entro un mese, alla visita dello stato delle fondazioni nonché alla ricognizione della linea e delle quote di confine con lo spazio pubblico approvato in progetto.

Nell'esecuzione delle opere dovranno essere rispettati scrupolosamente i punti fissi di linea di livello indi-

cati dall'Amministrazione comunale.

Nei cantieri dovranno essere tenuti a disposizione dei Funzionari comunali i disegni muniti del visto di approvazione, o copia conforme dei medesimi.

All'atto dell'inizio lavori in posizione ben visibile dovrà essere esposto un cartello indicante il numero della concessione e la data del rilascio.

ART. 15 - Responsabilità del titolare della concessione.

Direttore e dell'Assuntore dei lavori

Il committente titolare della concessione, il direttore e l'assuntore dei lavori sono singolarmente responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive che siano fissate nelle licenze di costruzione (art.81 Legge 17 Agosto 1942 N.1150 e integrazione legge 6 agosto 1967 n.765).

Per le opere eseguite senza concessione, in totale o parziale difformità da questa, oltre che non rispondenti alle norme del P.R.G. o regolamenti comunali, si applicano le procedure e le sanzioni previste dalle leggi vigenti ed in particolare dalla legge 28/1/77 n°10.

Sono obbligati solidamente al pagamento delle spese relative ai provvedimenti di cui sopra il committente, il titolare dell'impresa che ha eseguito i lavori e il direttore dei lavori, qualora non abbia contestato agli altri responsabili e comunicato al Comune la non conformità delle opere rispetto alla concessione (art.6 legge 6 agosto 1967 n.765).

ART. 16 - Cantieri - Opere e strutture provvisorie per l'esecuzione dei lavori

Nella esecuzione dei lavori previsti dal presente Regolamento Edilizio devono essere osservate tutte le cautele atte ad evitare ogni pericolo di danno a persone ed a cose e ad attenuare le molestie che i terzi potrebbero risentire dalla esecuzione di dette opere.

La stabilità dello scavo deve essere assicurata in modo da resistere alla spinta del terreno circostante non compromettere la sicurezza di edifici o di impianti esistenti e consentire, salva specifica concessione, la permanenza del traffico stradale.

In caso di sopraelevazione di edifici la cui parte inferiore rimanga abitata o comunque occupata, si dovrà provvedere alla formazione di copertura provvisoria al fine di impedire infiltrazioni di qualsiasi specie nei locali sottostanti; dovranno pure essere adottati tutti gli accorgimenti per evitare pericoli e molestie agli occupanti dello stabile.

Nelle opere di demolizione ed in caso di distacco di materiali voluminosi o pesanti, devono usarsi tutte le cautele atte ad evitare qualsiasi danno a persone od a cose e, in particolare, scuotimenti di terreno con conseguente molestia e danno dei fabbricati stessi.

Le vie e gli spazi pubblici adiacenti alle fabbriche saranno senza indugio sgomberati da materiali di approvvigionamento, macerie od altro. Solo in caso di assoluta necessità, l'Autorità comunale potrà permettere il deposito temporaneo con le norme e cautele da stabilirsi in ogni singolo caso. I carri od altri mezzi impiegati nel trasporto del materiale dovranno essere costruiti, caricati e condotti in modo che nessuna quantità di materiale stesso venga sparsa durante il tragitto.

Le materie provenienti da scavi, demolizioni ecc. destinate ai rifiuti, dovranno essere depositate solo in luoghi all'uopo designati dall'A.C.

Tutte le strutture provvisorie (ponti di servizio, impalcature, scale, parapetti e simili) dovranno avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione atti a garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e conformarsi alle vigenti disposizioni di Legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Le fronti dei ponteggi verso spazi di pubblico transito dovranno essere chiuse con idonee protezioni e provviste di opportuni mezzi di scarico dei materiali.

Ogni macchinario impiegato nei cantieri edilizi dovrà rispondere alle norme di Legge ed alle prescrizioni degli Enti cui è affidata, dalle disposizioni di Legge, la vigilanza in materia.

Entro il perimetro della zona dei lavori dovranno essere osservate le particolari disposizioni di sicurezza per il lavoro, di cui al D.P. 7/1/1956, N.169.

ART. 17 - Rinvenimenti e scoperte

Chiunque compia scoperte di interesse paleontologico, archeologico o storico artistico, è tenuto a farne denuncia alla competente Autorità ed al Sindaco, conformemente alle prescrizioni di Legge ed in particolare della Legge 1/6/1939, n.189; se i ritrovamenti suddetti avvengono durante il corso di lavori edilizi, si dovranno lasciare intatte le cose ritrovate ed il Direttore dei lavori, l'Assuntore ed il Committente, sono tenuti a fare immediata segnalazione al Sindaco.

Analoga segnalazione dovrà farsi nel caso di reperimento di ossa umane.

Il Sindaco adotterà di conseguenza i provvedimenti che riterrà necessari.

ART. 18 - Recinzioni provvisorie

Quando si eseguano costruzioni, ricostruzioni o demolizioni in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, l'Assuntore dei lavori dovrà chiudere il luogo destinato all'opera lungo i lati prospicienti gli spazi stessi con recinzione provvisoria, salvo che si tratti di opere di modesta entità e da eseguirsi nei piani superiori di un fabbricato o che l'Amministrazione comunale non possa permettere che venga ingombrata con la recinzione provvisoria alcuna parte del suolo pubblico, risultando questa di soverchio intralcio al transito.

Quando non sia permessa o sia superflua la costruzione dell'assito, il primo ponte di servizio sul pubblico passaggio dovrà essere costruito ad un'altezza tale che il punto più basso della sua armatura disti dal suolo non meno di quattro metri e dovrà avere il piano eseguito in modo da proteggere con sicurezza lo spazio sottostante e circostante.

Dovrà pure essere assicurata sempre la possibilità di transito ed evitata la formazione di ristagni di acqua.

Le recinzioni provvisorie dovranno essere di aspetto decoroso e costruite secondo gli allineamenti e le modalità prescritte dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Per la costruzione di recinzione provvisoria la denuncia dovrà essere accompagnata dal benestare degli Enti esercenti le condutture ed i cavi, aerei e sotterranei, eventualmente interessati all'opera.

Quando le opere di recinzione comportano l'occupazione temporanea dell'area pubblica, il Titolare della concessione dovrà ottenere la concessione di detta area dall'A.C..

Le porte che si praticano nelle recinzioni provvisorie non dovranno aprirsi verso l'esterno e dovranno essere mantenute chiuse dopo l'orario di lavoro.

Gli angoli sporgenti delle recinzioni provvisorie o di altro genere di riparo dovranno essere opportunamente segnalati.

ART. 19 - Ripristino del suolo pubblico

Compiuti i lavori il Titolare della concessione dovrà riconsegnare completamente sgombra a sue cure e spese, l'area racchiusa dalla recinzione provvisoria o comunque provvisoriamente occupata e in modo tale da garantire la sicurezza sia pedonale che veicolare.

Le opere di ripristino del suolo stradale saranno eseguite a cura dell'Amministrazione Comunale ed a spese del Titolare della concessione.

ART. 20 - Vigilanza sulle costruzioni

In conformità all'art.32 della Legge 17/8/1942, n.1150 e successive modificazioni, ogni costruzione è soggetta al controllo dell'Amministrazione Comunale durante l'esecuzione dei lavori.

Il controllo viene esercitato da Funzionari Comunali incaricati, ai quali dovrà essere consentito di entrare liberamente nei cantieri e di esaminare i documenti tecnici necessari per valutare la condotta dei lavori.

Essi hanno il compito di accertare la rispondenza delle opere alle norme vigenti, al progetto autorizzato ed alle previste modalità esecutive.

Il Sindaco può ordinare la sospensione delle opere non autorizzate e/o non conformi al progetto approvato, o comunque non regolamentari ed ha la facoltà di imporre la modifica o la demolizione.

L'ordine di sospensione, demolizione e modifica delle opere sarà eseguito senza pregiudizio della successiva azione penale e delle relative sanzioni.

ART. 21 - Licenza di abitabilità e di agibilità

Gli edifici di nuova costruzione od in parte rifatte non possono essere abitati se non dopo l'autorizzazione del Sindaco, il quale accorderà il permesso di abitabilità e di agibilità previa ispezione dell'Ufficio Sanitario.

Le visite dovranno essere fatte in due tempi: prima quando la muratura è allo stato grezzo e poi a costruzione ultimata, sempre a richiesta scritta dei proprietari. Prima del rilascio del permesso di abitabilità è obbligatorio il collaudo statico a norma dell'art.8 della legge 5 novembre 1971 n.1086 sulle costruzioni in cemento armato normale o precompresso nonché per strutture metalliche.

Nel caso che l'esecuzione delle opere non sia conforme alle disposizioni di Legge e Regolamento, od al progetto che ha consentito la concessione e eventuali varianti autorizzate, il Sindaco, oltre ad avvalersi della facoltà di cui all'art.20 del presente Regolamento, può rifiutare la licenza di abitabilità.

Il Sindaco può ordinare lo sgombero dei locali che risultino occupati e continuino ad esserlo dopo l'ordinanza di sgombero, a mente dell'art.22 del T.U. delle Leggi Sanitarie.

Gli edifici dovranno inoltre essere mantenuti in ogni loro parte in piena conformità delle disposizioni vigenti di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico.

ART. 22 - Provvedimenti relativi agli edifici anti-
igienici e pericolosi.

Nel caso di edifici o di particolari opere edilizie dichiarate anti-igieniche e nocive o pericolanti, il Sindaco ha la facoltà di intimare al proprietario dello stabile di procedere alla esecuzione delle opere di risanamento giudicate necessarie, fissando il termine entro il quale dovranno essere iniziati i lavori.

Qualora il proprietario non dia corso alle opere nei termini prescritti, l'A.C. ha la facoltà di far eseguire i lavori d'ufficio, rivalendosi delle spese nei modi di legge.

Quando in un edificio si manifestano sintomi di cedimenti o crolli, oppure vi si compiano lavori che pregiudicano l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose, l'A.C. potrà ingiungere al proprietario di prendere immediatamente i provvedimenti opportuni per rimuovere lo stato di pericolo e, in caso di inadempimento, potrà provvedere ai sensi delle disposizioni prescritte dall'art.153 del T.U. del la Legge Comunale e Provinciale.

ART. 23 - Ispezioni

Il Sindaco potrà far eseguire ispezioni, dal personale Tecnico e Sanitario di cui dispone, alle case abitate per riscontrare se rispondono alle prescrizioni della Legge sull'igiene e sanità pubblica e dei Regolamenti Municipali.

./.

Quando la necessità delle visite sia determinata da inosservanza delle disposizioni vigenti o da constatata difformità delle opere edilizie rispetto a quelle autorizzate, o quando siano determinate da mancata manutenzione dello stabile, il Proprietario dell'immobile dovrà all'Amministrazione Comunale, per ogni visita, la somma che verrà fissata con Deliberazione della Giunta Municipale.

ART. 24 - Norme per la tutela del territorio - Manutenzio-
ne delle aree scoperte - Cave

Nessun movimento di terra può essere attuato se non è concesso il rilascio di una apposita licenza da parte dell'Amministrazione Comunale.

Può essere fatto obbligo di ricostruire il verde indicando anche quali essenze porre a dimora. In caso di inadempienza verrà elevata contravvenzione nella misura di Legge.

L'ubicazione di nuovi insediamenti residenziali e produttivi dovrà essere soggetta ad una verifica di idoneità in rapporto ai problemi di tutela delle acque, tenendo conto in particolare delle disponibilità idriche, della convenienza di raggruppare lavorazioni omogenee o di utilizzare servizi pubblici di igiene ambientale e della compatibilità con l'ambiente.

Per quanto attiene gli scarichi liquidi dovranno essere rispettate le norme di cui alla specifica normativa in vigore.

Il deposito di macchinari, autoveicoli, rottami o di altri materiali dovrà essere autorizzato dal Sindaco, e dovrà essere a distanza non inferiore a m.100 dalle pubbliche vie e occultato da fasce alberate in modo tale da non deturpare l'ambiente circostante.

La pavimentazione delle aree private non dovrà eccedere $\frac{1}{3}$ dell'area disponibile non coperta se questa ha una superficie inferiore di mq.1.000 e non dovrà superare $\frac{1}{5}$ dell'area non coperta se questa ha una superficie superiore ai mq.1.000.

E' fatto divieto assoluto di asportare humus, terriccio e la cotica erbosa di boschi e prati.

Ai contravventori sarà elevata l'ammenda nei termini di Legge e ai proprietari sarà fatto obbligo di ripristinare le condizioni primitive.

Qualora incendi e tagli di vegetazione alterassero l'ambiente, i proprietari saranno tenuti a ripristinare le essenze esistenti e comunque non sarà possibile alcuna variante alla destinazione di zona nel P.R.G.

Le aree private che non siano edificate nè adibite a parcheggio o ad accessi debbono essere coltivate, oppure tenute a prato od a bosco.

Tutte le aree private non edificate debbono essere mantenute costantemente in modo tale da rispettare il decoro e l'estetica della località e da non causare inconvenienti igienici.

Per quanto non specificato nel presente articolo, si rimanda alle norme di legge vigenti in materia ed in particolare alla L.R. n°8 del 5.4.1976.

Cave

L'autorizzazione ad avviare lo sfruttamento di una cava potrà essere rilasciata solo se detta attività non sarà ritenuta dannosa per la tutela del territorio e se vi saranno precise garanzie in ordine al progressivo ripristino del precedente stato del luogo.

Le cave in esercizio debbono essere recintate in modo da impedire efficacemente l'accesso ai non addetti.

Ultimato lo sfruttamento di una cava, o di una sua porzione, il terreno deve essere ripristinato nella sua conformazione naturale, con in superficie uno strato di terra vegetale di almeno 50 cm. di spessore; salvo che una differente sistemazione venga autorizzata dall'A.C. .

Si considera ultimato lo sfruttamento di quelle cave o porzioni di cave dalle quali non sia stato estratto materiale da oltre un anno.

E' richiesta comunque l'osservanza della specifica normativa in vigore ed in particolare della L.R. 14.6.1975, n° 92.

TITOLO 3° - NORME MORFOLOGICHE

ART. 25 - Aspetto generale dei fabbricati

Tutti i fabbricati di nuova costruzione o da modificare devono avere un aspetto architettonico ed estetico appropriato alla località ed all'ambiente in cui sorgono.

Tutti i prospetti presenteranno una compiuta soluzione architettonica, debitamente armonizzata con l'insieme.

Tutti i muri di nuova costruzione o rinnovati, compresi i muri di cinta, quando sono comunque visibili da vie e spazi pubblici, devono essere intonacati, salvo nel caso di quelli che per il loro genere di costruzione non richiedano intonaco.

I muri intonacati vanno di norma tinteggiati.

Nella coloritura non possono usarsi tinte che deturpino l'aspetto dell'abitato e del paesaggio. Sono inoltre da evitare le tinteggiature parziali quando producono inopportuno contrasto nell'ambiente.

Il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, potrà ordinare il rinnovamento dell'intonaco e della tintura di quelle case e di quei muri di cinta che per il loro stato fossero causa di deturpamento, facendo eccezione all'obbligo della tinteggiatura solo quegli edifici il cui stile non comporti una speciale coloritura e cioè quelli costruiti in pietra o in cemento a vista ed in laterizi.

A tale scopo verrà notificata ai proprietari una intimazione individuale, stabilendo in essa il periodo di tempo di esecuzione del lavoro, decorso il quale, si procederà come per legge.

ART. 26 - Decoro, solidità ed igiene delle costruzioni

Le costruzioni degli edifici posti nel territorio comunale devono soddisfare alle leggi della solidità, nonché del pubblico decoro, specie nelle parti fronteggianti le vie e gli spazi pubblici, o comunque esposte alla vista del pubblico.

Non sarà concesso di effettuare nuove costruzioni, modifiche ed ampliamento di opere esistenti, se non risultano altresì osservate tutte le condizioni che vengano a garantire la solidità e l'igiene del fabbricato, di quelli limitrofi e del sottosuolo secondo le norme stabilite dalle leggi sanitarie e dal Regolamento Comunale d'Igiene.

ART. 27 - Pitture figurative sulle facciate

Chiunque voglia eseguire sulle facciate delle case e sulle altre esposte alla pubblica vista, pitture figurative di qualunque genere, o restaurare quelle già esistenti, deve prima presentare i disegni all'Ufficio Comunale ed ottenere la relativa autorizzazione.

ART. 28 - Sistemazione muri ciechi

Le stesse disposizioni degli articoli precedenti si applicano ai muri ciechi sia di nuova formazione che già esistenti, venuti a scoprirsi per trasformazioni comunque prodotte.

ART. 29 - Balconi - ringhiere - corpi a sbalzo

La costruzione di corpi a sbalzo, aperti e chiusi, rispetto al filo stradale di allineamento, sia parziale che totale, sia per un piano che per tutto l'altezza del fabbricato, è ammessa soltanto quando la strada o lo spazio intercorrente fra due fabbricati sia superiore a m. 10.

L'oggetto del corpo a sbalzo non può superare i m. 1,10 - deve essere arretrato dal filo marciapiede di 50 cm. e deve essere ad una altezza dal piano di marciapiede maggiore di m. 4,00.

Nessuna limitazione all'entità dello sbalzo è imposta qualora la parte che eccede l'aggetto massimo consentito ricada nell'interno del filo di allineamento o di distacco richiesto per il rispetto delle distanze minime.

I corpi a sbalzo possono essere vietati ogni qualvolta esistano particolare esigenze estetiche o ambientali.

Tutte le sporgenze dovute a balconi aperti o chiusi, decorazioni, davanzali, inferriate o altri infissi, non possono superare le seguenti misure rispetto alla verticale in alza-

ta su un filo stradale:

- fino alla quota di m. 0,80 nessuna sporgenza;
- dalla quota di m. 0,80 alla quota di m. 3 sporgenza massima di m. 0,05;
- dalla quota di m. 3 a quella di m. 4 sporgenza massima di m. 0,25.

Qualora le distanze tra due edifici siano le minime di regolamento il balcone non può avere un aggetto superiore a m. 1,10.

ART. 29/BIS - VEDI DEUBERA C.C. 26/2003

ART. 30 - Serramenti

I serramenti delle botteghe e delle porte dovranno essere posti in opera in modo che, aperti o chiusi, non presentino alcun risvolto o sporto fuori dalla linea del muro lungo le vie e gli spazi pubblici.

ART. 31 - Griglie

Nel caso in cui siano prospicienti su spazi pubblici, le finestre al piano terreno non potranno essere munite di griglie o persiane girevoli all'esterno. Quelle situate ad altezza inferiore a mt. 3,00 sul piano della strada non potranno essere munite di davanzale o contorno sporgente più di 5 cm.

Quando le griglie dei piani superiori non siano a scorrimento, dovranno assicurarsi con ferro robusto rivolto all'ingiù, fermato nella parte superiore della griglia, e che entri nel relativo occhiello, infisso in modo sicuro nell'apposito foro od occhiello.

ART. 32 - Iscrizioni - insegne - stemmi - chioschi - distributori

La collocazione di iscrizioni, stemmi, insegne di ditte, tabelle stradali, mostre ed infissi pubblicitari, sulle facciate degli edifici od in luoghi prospicienti le pubbliche vie, nonché la costruzione di chioschi e distributori di ogni specie sono subordinate alla preventiva

autorizzazione del Sindaco, dietro presentazione della relativa domanda, corredata dei disegni illustrativi. Non sarà concessa la autorizzazione quando i manufatti previsti possono ostacolare la circolazione, impedire la visibilità o presentare caratteristiche indecorose, specie nei luoghi di particolare valore ambientale.

ART. 33 - Numeri civici - Targhe di viabilità

Agli edifici è imposta la servitù di apposizione dei numeri civici e delle targhe o tabelle indicanti il nome delle vie e delle piazze ecc., delle tabelle o targhe di viabilità, nonché infissi, ganci, lampade o simili per la pubblica illuminazione.

L'apposizione e la conservazione dei numeri civici è predisposta dal Comune a spese dei privati. L'apposizione e conservazione delle tabelle o targhe toponomastiche di viabilità ecc., è fatta dal Comune a proprie spese.

I proprietari saranno tenuti al loro ripristino quando siano state distrutte o danneggiate per fatto ad essi imputabile.

ART. 34 - Marciapiedi

La costruzione e la manutenzione dei marciapiedi sulla pubblica via è a carico dell'A.C. salvo quando il privato si impegna a realizzare opere di urbanizzazione primaria in conseguenza di una apposita convenzione.

La presente disposizione non si applica alle pavimentazioni dei porticati anche quando questi ultimi siano stati imposti dall'Autorità Comunale.

ART. 35 - Recinzioni

Tutte le recinzioni, siano sui confini privati o verso gli spazi pubblici o privati aperti al pubblico, devono essere di altezza non superiore a ml. 2,00, costituite da strutture trasparenti a partire da una parte piena di altezza massima di ml. 0,70 misurata dalla quota naturale del terreno sui confini verso la proprietà privata e dalla quota di marciapiede adiacente (esistente o da realizzarsi) verso la proprietà pubblica.

Sono ammesse parti cieche secondo un rapporto massimo del 20% dell'intera superficie della recinzione e per tratti con lunghezza non superiore a ml. 10,00 e non verso spazi pubblici.

I cancelli per il passaggio, sia pedonale che carraio, dovranno essere arretrati dal filo della recinzione di almeno ml. 1,00 ed eventuali pensiline di copertura non dovranno sporgere dallo stesso.

In prossimità del passo carraio dovrà essere ricavato uno spazio per parcheggio esterno pari ad almeno un posto auto della dimensione di 2,50 x 4,00 m.

Le recinzioni al limite tra la proprietà privata ed aree pubbliche devono essere contenute completamente sulla proprietà privata.

In prossimità di incroci stradali o curve, la recinzione e la vegetazione dovranno essere sistemate in modo da non ostacolare la visibilità e comunque rispettare un minimo di smusso di ml. 3,00 su ogni lato, opportunamente maggiorato nel caso che i due lati formino un angolo diverso da quello retto.

Nelle zone "E2" è fatto divieto assoluto di realizzare recinzioni, fatte salve quelle di carattere provvisorio per il pascolo del bestiame.

Nelle zone "E1" - "E2" è di norma vietata la realizzazione di recinzioni fisse, le quali possono essere autorizzate solo nei casi di comprovata necessità su giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale. In queste zone sono comunque ammesse recinzioni costituite da siepi vive e staccionate in legno senza cordoli in calcestruzzo.

Per tutte le altre zone ove sono permesse, le recinzioni devono essere costruite con tipologie decorose ed in armonia con l'ambiente naturale.

Art. 36 - Strade private e Accessi carrai

E' vietato aprire strade private senza l'autorizzazione comunale.

Per ottenere l'autorizzazione alla apertura occorre presentare domanda allegando il progetto della strada corredato dagli elaborati seguenti:

- a) planimetria estratta dallo strumento urbanistico su cui sia individuata la posizione dell'opera;
- b) planimetria disegnata sulla mappa catastale con indicazione della strada;
- c) planimetria in scala non inferiore a 1:500 derivata da rilievo topografico, completamente quotata, anche in altimetria, con indicazione del tracciato stradale, del suo innesto nella rete viaria esterna, degli impianti per lo smaltimento delle acque, dei centri per la illuminazione e quanto altro necessario per illustrare le caratteristiche;
- d) sezioni tipo di dettaglio in scala non inferiore a 1:200 e particolari costruttivi e descrittivi in scala non inferiore a 1:200 degli elementi caratteristici;
- e) relazione illustrativa che motivi le ragioni della richiesta e che illustri le caratteristiche costruttive.

Alla domanda dovrà essere pure allegato uno schema di convenzione che prescriva l'assunzione di tutti gli oneri di costruzione e di manutenzione a carico degli interessati, che preveda la possibilità da parte del Comune di rendere pubblica la via stessa senza corrispettivo per la sua acquisizione, ma col solo carico di manutenzione, e che fissi il termine per la esecuzione delle opere.

Le strade private dovranno avere una larghezza pari a quella stabilita dallo strumento urbanistico.

Le strade a fondo cieco dovranno terminare con uno slargo di dimensioni tali da potervi assicurare ai normali mezzi di trasporto l'inversione di marcia.

In determinati casi, il cui apprezzamento spetterà al Comune, in relazione all'importanza della rete viaria principale, alle sue caratteristiche ed alla situazione altimetrica della zona, potrà essere prescritta la chiusura con cancello all'imboccò delle strade private, particolarmente per quelle a fondo cieco, e la formazione di un adeguato spazio di sosta per organizzare l'innesto all'inizio della derivazione.

La distanza da osservare dall'asse delle strade private per gli

edifici di nuova costruzione o per gli ampliamenti, é quella stabilita dalle norme dello strumento urbanistico.

Tutti gli edifici che sorgessero in prossimità o in fregio alle strade private saranno soggetti alle norme del presente regolamento come se sorgessero in adiacenza con una strada pubblica.

Per le strade private già aperte, comprese quelle originate da lottizzazione di terreni a copo edilizio già realizzate e con edificazione avanzata, il comune potrà invitare i proprietari a provvedere, di comune accordo alla realizzazione di quei servizi e sistemazioni che, in sede di urbanizzazione generale, saranno necessari per i collegamenti con i servizi che il comune stessa va man mano attuando nella zona.

In difetto di accordo il Comune potrà provvedere direttamente ripartendo le spese, in base agli indici di fabbricabilità massimi possibili per ciascuna delle proprietà interessate.

Si considera "accesso" ogni entrata carrabile da un lotto ad una strada pubblica o privata aperta al pubblico transito.

Ogni accesso carrabile deve rispondere ai seguenti requisiti:

- assicurare una buona visibilità della e dalla strada;
- evitare ogni intralcio alla circolazione;
- l'area di raccordo deve avere una pendenza non superiore al 10% per almeno tre metri dal ciglio della strada o dal filo del marciapiede e deve essere pavimentata od avere un trattamento superficiale antipolvere;
- l'acqua piovana dev'essere incanalata e raccolta in modo da non defluire sull'area stradale;
- il confine tra area privata ed area pubblica deve essere opportunamente contrassegnato con soglie ecc.
- i cancelli carrabili a porte di autorimessa debbono aprirsi verso l'interno della proprietà privata e distare almeno m 2,5 dal ciglio della strada o dal filo del marciapiede, salvo casi di comprovata impossibilità;
- lo smusso o l'abbassamento dei marciapiedi deve essere eseguito con le caratteristiche tecniche prescritte dall'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale può dettare ulteriori prescrizioni costruttive o limitazioni per una maggiore sicurezza del traffico, quando gli accessi servano impianti industriali, edifici commerciali od artigianali, edifici di uso collettivo. La larghezza minima degli accessi carrai di cui all'articolo precedente, non deve essere inferiore a metri 3.

TITOLO 4° - NORME IGIENICO-COSTRUTTIVE

ART. 37 - Superficie, altezza, aereazione ed illuminazio-
ne dei locali

L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in 2,70 mt., riducibili a 2,40 mt. per i corridoi, disimpegni in genere, bagni, gabinetti, ripostigli.

Per il piano terreno con negozi, l'altezza minima interna utile dovrà essere almeno di 3,00 mt.

Quando al di sotto degli ambienti abitabili a piano terreno non vi siano cantine o seminterrati, occorrerà che il pavimento sia appoggiato sopra un vespaio areato alto almeno cm. 50.

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a 14 mq., e 10 mq. per ciascuno dei successivi.

Le stanze da letto devono avere una superficie minima di 9 mq. se per una persona e di 14 mq. se per due persone.

Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno 14 mq.

Negli edifici destinati ad attività produttiva, i locali dovranno avere una cubatura non inferiore a mc. 16,00 per addetto ed una superficie non inferiore a mq. 4,00 per addetto.

Eventuali alloggi monostanza dovranno avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a 28 mq. se per una persona e 38 mq. se per due persone.

Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso.

Per ciascun locale di abitazione, l'ampiezza della finestra dovrà essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce di norma medio non inferiore al 2% e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a $1/8$ della superficie del pavimento.

ART. 38 - Locali seminterrati, sotterranei, cantine

L'uso di locali seminterrati per esercizi pubblici, locali di servizio, laboratori, uffici, magazzini di vendita e simili, può essere autorizzato, su esplicito parere dell'Ufficio Sanitario, alle seguenti condizioni:

- il piano di calpestio deve essere superiore di almeno m. 1,00 al livello massimo delle acque del sottosuolo;
- lo scarico delle acque nere deve essere eseguito in modo da evitare rigurgiti;
- l'altezza minima interna dei locali deve essere di m. 2,70 di cui almeno m. 1,20 sopra il piano di spiccatto del marciapiede; essi devono essere areati direttamente o meccanicamente (ricambio 6 volumi/ora) ed essere illuminati con apposite bocche di lupo.
- il pavimento deve essere unito, impermeabile ed i muri protetti efficacemente contro l'umidità del suolo;

Non potrà essere adibito a pernottamento, anche nelle case esistenti, alcun locale il cui pavimento si trovi a quota inferiore a quella del marciapiede.

ART. 39 - Sottotetti e soppalchi

Gli ambienti di sottotetto abitabili devono avere singolarmente l'altezza media non inferiore a m. 2,70 con un minimo non inferiore a m. 1,80.

I soppalchi di magazzini e di negozi potranno avere l'altezza minima di m. 2,00 e non occupare più del 35% della superficie utile in pianta del locale.

ART. 40 - Disimpegni, corridoi e simili

I corridoi, disimpegni e simili, potranno avere altezza utile diversa da quelle degli ambienti abitabili nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 37.

ART. 41 - Cucine

In ogni cucina dovrà esserci almeno una canna fumaria o di aspirazione. Il posto di cottura, eventualmente annesso al locale soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sopra i fornelli. Nelle cucine o cucinette in prossimità degli apparecchi di cottura e lavaggio è necessario che la parete sia rivestita di materiale impermeabile e di facile lavaggio almeno fino a mt. 1,40 di altezza.

ART. 42 - Latrine e bagni

Ogni fabbricato destinato ad abitazione, deve avere un numero sufficiente di latrine della superficie minima di mq. 2,00 e con superficie aereo-illuminante di mq. 0,50 costruite in modo da ricevere aria dall'esterno e luce, senza diretto accesso dalla cucina o dai locali di abitazione.

L'aerazione può essere effettuata anche meccanicamente, garantendo un ricambio minimo di 10 volumi/ora.

Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'interno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.

Per ciascun alloggio almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti accessori: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

I negozi di nuova costruzione dovranno avere almeno una latrina munita di antilatrina, aereata dall'esterno, con lavabo.

Le pareti delle latrine e bagni, fino all'altezza di almeno mt. 1,40, ed il pavimento devono essere in materiale impermeabile e facilmente lavabile.

Gli esercizi pubblici di nuova costruzione (bar, caffè, ristoranti, trattorie, osterie, ecc.) dovranno avere una latrina munita di antilatrina, entrambe aerate anche meccanicamente con lavabo. Detto accessorio dovrà essere di uso esclusivo dell'esercizio pubblico.

ART. 43 - Locali con aereazione artificiale

Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata, immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti. In ogni caso va comunque assicurata l'aspirazione dei fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.

L'impianto ed il suo funzionamento potranno essere ritenuti idonei dall'Amministrazione Comunale, se sono atti a garantire condizioni igieniche almeno corrispondenti a quelle regolamentari dei locali areati con finestre, con riserva di revoca della autorizzazione in caso di cattivo e difettoso funzionamento dell'impianto.

ART. 44 - Scale - Ascensori - Montacarichi

Gli edifici condominiali dovranno essere provvisti di scale continue, dalla base alla sommità.

Le rampe delle scale dovranno avere larghezza non inferiore a m. 1,00 e alzata dei gradini non superiore a m. 0,20.

E' consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni anche senza finestrature sull'esterno purché siano garantite le condizioni di sicurezza e di igiene e vi sia un'idonea ventilazione, diretta per le scale ed anche indiretta per i disimpegni.

Eventuali impianti di ascensori e montacarichi dovranno essere realizzati con gli accorgimenti necessari ad impedire trasmissioni di rumori e vibrazioni.

Le gabbie delle scale ed il pozzo degli ascensori dovranno essere realizzati con pareti resistenti al fuoco per 120 minuti.

ART. 45 - Terrazze

Le terrazze devono avere pendenze e bocchette sufficienti per l'immediato scarico delle acque piovane.

I pavimenti delle terrazze possono avere un livello superiore a quello delle stanze che immettono sulle terrazze stesse.

Qualora sotto le terrazze vi siano ambienti abitabili deve interpersi una camera d'aria alta almeno 10 cm., o materiali isolanti di almeno equivalente potere coibente.

ART. 46 - Coperture a tetto - Gronde

Ogni edificio deve avere verso spazi pubblici le falde del tetto munite di gronde in grado di ricevere e convogliare le acque pluviali ai tubi di sfogo.

Le gronde devono essere continuamente mantenute in perfetta efficienza in modo da impedire qualsiasi travaso d'acqua sulla sottostante proprietà comunale; la riparazione dovrà essere eseguita a norma dell'articolo 64 seguente.

La pendenza delle falde dei tetti non potrà essere inferiore a quella fissata dai principi e dati tecnici prescritti dalle norme in uso secondo il materiale impiegato.

ART. 47 - Rifinitura interna e pavimenti

Gli intonaci applicati alle pareti dei locali di abitazione, non devono annullare la permeabilità delle pareti stesse per gas e vapori, di modo che non abbia a risultare umidità per condensazione in superficie.

L'uso degli intonaci impermeabili, quando sia esteso a tutte le pareti comporta l'impianto di mezzi di ventilazione sussidiaria.

Le tinteggiature, le carte e le stoffe impiegate per l'abbellimento degli ambienti non devono contenere le sostanze nocive vietate dal R.D. 7.1.1923 N.76.

I pavimenti dei locali di abitazione debbono essere costruiti da un fondo a superficie unita sul quale i materiali applicati come rivestimento con giunti opportunamente sigillati, dovranno essere disposti in modo da non creare discontinuità tali da poter dare ricetto a polvere, insetti, materiale putrescibile, ecc.

ART. 48 - Isolamento acustico e termico

I materiali utilizzati per la costruzione di edifici e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne rumori da calpestio, da traffico, da impianti e apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.

I muri perimetrali e le pareti di tamponamento ed i serramenti devono essere inoltre realizzati con materiali e spesso ri idonei a garantire un efficiente isolamento termico.

Nelle coperture sia a falde inclinate che a tetto piano, devono essere previsti, secondo i casi, camera d'aria, controsoffittature, solai di tipo speciale, eventualmente integrati con strati di materiale isolante, in modo da assicurare un efficiente isolamento termico. Devono comunque essere osservate le norme specifiche in vigore (Legge 373/1976)

ART. 49 - Camere d'aria, intercapedini, vespai

I vespai, le intercapedini, e gli altri spazi formanti camere d'aria, dovranno essere opportunamente costruiti protetti dall'umidità e tali che vi sia assicurata una sufficiente ventilazione e di altezza non inferiore a cm.50.

ART. 50 - Camini - Forni - Scarichi di gas e vapore

E' vietato far esalare il fumo inferiormente al tetto e realizzare condotti di fumo con tubi esterni ai muri prospettanti e visibili da spazi pubblici e non aventi caratteri di decorazione architettonica. I camini per uso industriale non dovranno essere mai a distanza minore di 10 metri dalla pubblica via. Essi saranno altresì 8 metri superiore all'altezza massima degli edifici esistenti nel raggio di 40 metri e saranno adeguatamente muniti di dispositivo per la depurazione. Vanno comunque osservate le prescrizioni della legge 13/7/1966 n.615, Regolamento 24/10/1967 e D.M. 23/11/1967.

I forni per la panificazione devono essere costruiti in modo comunque da non recare molestia alle abitazioni prossime e forniti di requisiti prescritti dalla legge 11.1.1949 n.857 e eventuali successive modifiche, sia per la parte igienica come per l'attrezzatura.

Il vapore proveniente dai motori o da altri apparecchi a vapore e i gas provenienti dalle motrici a gas devono scaricarsi a mezzo del camino del fumo, o altrimenti a mezzo di appositi tubi che si innalzano verticalmente oltre il culmine dei tetti circostanti.

Vanno comunque osservate le norme specifiche in vigore.

ART. 51 - Impianti idrici - Impianti di riscaldamento

Ogni fabbricato dovrà essere provvisto di impianto di acqua potabile adeguato al numero dei locali abitati, in modo da garantire il regolare rifornimento in ogni alloggio; l'acqua dovrà provenire dalla condotta Comunale o da impianto privato.

L'acqua prodotta da pozzi privati dovrà risultare potabile all'analisi dei Laboratori di Igiene competenti e del definitivo giudizio del Medico Provinciale.

Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile, internamente all'edificio, dovranno essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni in materia.

Ove le condizioni climatiche lo richiedano, gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento. La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 18° e i 20° C. Essa deve essere rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti e nei servizi esclusi i ripostigli. Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi le superfici interne delle pareti non debbono presentare tracce di condennazione permanente.

Sono in ogni caso da rispettare le norme specifiche e le prescrizioni dei vigili del fuoco.

ART. 52 - Igiene del suolo e del sottosuolo

Non è permesso scavare fondazioni di nuovo edificio su terreno già adibito come deposito di immondizie, di letame, di residui putrescibili o d'altre materie nocive che abbiano potuto inquinare il suolo, se non quando siffatte materie nocive siano state rimosse e risultati, per accertamenti eseguiti dall'Autorità Sanitaria del Comune, che il corrispondente sottosuolo è stato ridotto in condizioni salubri.

E' pure vietato costruire su terreni umidi o soggetti a infiltrazioni di acqua e non adatti al facile deflusso delle acque piovane o di rifiuto. In ogni caso si dovrà avere cura di evitare infiltrazioni di umidità con opportuni sbancamenti verso i terrapieni con drenaggio e mediante la separazione delle fondazioni dalle sovrastanti strutture con adatti materiali impermeabili.

Per quanto non previsto dal presente articolo si richiamano le disposizioni portate dal Regolamento comunale di Igiene.

ART. 53 - Smaltimento delle acque pluviali

Le acque pluviali, verso le vie, piazze ed altri luoghi di uso pubblico, devono essere condotte fino al suolo per mezzo di tubi di sfogo in appositi cunicoli, in modo da evitare lo spandimento dell'acqua.

Nei canali di gronda e nei tubi pluviali è vietato im-

mettere acque lorde di lavatura domestiche proveniente da cessi, acquai, bagni.

In caso di rottura da cui derivi ingombro o grave incomodo ai passanti il proprietario dovrà, entro 24 ore, apporvi un provvisorio riparo.

La stabile riparazione sarà poi da eseguirsi con la maggiore possibile sollecitudine.

Le acque pluviali dovranno essere mandate in apposito pozzo perdente con dispositivo di troppo pieno che immetta nella tombinatura.

ART. 54 - Fogne private - Fosse di depurazione biologica

Pozzi neri

Per lo scarico delle acque nere dovranno essere rispettate le norme in vigore ed in particolare quelle previste dalla Legge Regionale 19.8.1974 n° 48 e successive modifiche.

ART. 55- Luoghi di raccolta dei rifiuti solidi -

Depositi abusivi

Per la spazzatura ed i rifiuti organici putrescibili, prodotti negli edifici residenziali o con altra destinazione, debbono essere previsti appositi locali di raccolta.

Negli edifici di nuova costruzione che abbiano più di due piani fuori terra o più di quattro alloggi, i locali di raccolta dei rifiuti debbono osservare le seguenti prescrizioni:

- essere situati al piano terreno dell'edificio (sono ammessi i locali di raccolta dei rifiuti al seminterrato od al sotterraneo quando questi sono accessibili con rampa carrabile);
- avere il pavimento liscio con opportuna pendenza per il lavaggio e scarico raccordato alla fognatura;
- avere le pareti (in muratura o c.a.) rivestite ed intonacate con materiali impermeabili e facilmente lavabili, con spigoli arrotondati;
- avere una porta metallica che assicuri una chiusura ermetica.

- aprirsi verso l'esterno (cortile) e comunque verso spazi aperti anche grigliati;
- avere all'interno od in prossimità dell'accesso, una presa d'acqua per il lavaggio periodico del locale;
- essere provvisto di adeguato esalatore.

Le canne di caduta debbono avere le seguenti caratteristiche:

- sezione ovale o rotonda o, comunque a spigoli arrotondati con dimensione minima di cm.30x30 e superficie interna liscia e lavabile;
- andamento verticale senza curve e gomiti;
- dispositivo di base atto ad assicurare il contenimento dei rifiuti nel recipiente senza disperdimento al suolo e ad attutire la caduta dei rifiuti solidi;
- bocchette di carico ai piani atte ad impedire la dispersione delle immondizie sul pavimento; dotate di portello metallico a buona tenuta e posta ad una altezza di almeno 40 cm. dal pavimento;
- essere prolungate, da esalatore, avente la sezione minima di diametro 100 m/m fino sopra la copertura, in posizione lontana da finestra di abitazioni e da terrazzo accessibile; l'esalatore deve essere munito di torrino.

Le bocchette di carico ai piani, devono essere situate verso l'esterno, sui balconi o terrazzo; è vietata l'apertura di bocchette sui pianerottoli di scale, salvo che siano collocate in apposito vano isolato, aerato direttamente dall'esterno e munito di efficiente esalatore, chiuso con porta a buona tenuta.

Negli edifici esistenti i locali di raccolta dei rifiuti possono non osservare tutte le norme di cui sopra ed essere ricavate anche all'esterno, purchè rispondano allo scopo e non provochino inconvenienti di ordine igienico e sanitario. Pertanto esso dovrà essere idoneo ad un agevole e frequente svuotamento; dovrà essere sufficientemente distante dai locali abitati; dovrà avere pavimento e pareti impermeabili ed un adeguato esalatore.

I rifiuti organici putrescibili dovunque prodotti debbono essere accumulati in appositi immondezzei conformi alle norme dettate dal presente R.E. ed essere periodicamente vuotati, senza provocare turbative di sorta.

Sono vietati il gettito dei rifiuti e di materiale putrescibile od il loro deposito anche temporaneo nelle pubbliche vie o nei terreni pubblici o privati, come pure nei terreni scoperti entro i fabbricati o ad essi interposti.

Oltre ad applicare le penalità previste dalle leggi, l'A.C. imputerà al trasgressore le spese di rimozione del materiale depositato.

ART. 56 - Impianti igienici di uso pubblico

Gli impianti igienici di uso pubblico debbono essere costruiti osservando tutte le norme d'igiene prescritte ed in modo da uniformarsi al decoro cittadino. Debbono, inoltre, essere perfettamente intonati all'estetica dell'edilizia urbana.

ART. 57 - Norme per edifici industriali

Le costruzioni industriali, oltre che alle disposizioni contenute nei precedenti articoli, dovranno uniformarsi alle seguenti particolari norme:

- a) gli ambienti di lavoro devono avere cubatura e superfici minime in ragione di 10 mc. e 2,5 mq. per ogni lavoratore impiegato; dovranno inoltre avere pavimenti a superficie unita, impermeabile e lavabile e pareti impermeabili e lavabili sino a m. 1,60 di altezza;
- b) avere una sufficiente ventilazione realizzabile anche ad ambiente chiuso;
- c) avere una abbondante illuminazione naturale adeguata al tipo di lavorazione previsto;
- d) possedere, secondo i casi: locali per refettorio, spogliatoio, ambulatorio o camera di medicazione, in conformità alle prescrizioni di Leggi e Regolamenti dell'Igiene del Lavoro;
- e) essere dotati di latrine separate per uomini e donne, in ragione di una latrina ed un orinatoio ogni 25 operai ed una latrina ogni 25 operaie, disposti in locali non comunicanti con quelli di lavoro, ma da questi separati mediante spazi aperti o antilatrine; le latrine saranno direttamente areate con finestre aventi superficie minima di mq.2.

Non potrà essere consentita l'occupazione ad uso industriale di locali che non rispondano alle norme speciali del presente articolo e dei provvedimenti legislativi e regolamentari sull'igiene del lavoro, salvo che esigenze speciali di lavorazione, riconosciute imprescindibili dalle Autorità competenti, consentano la deroga all'osservanza delle norme suindicate e salvo il caso di locali ad uso speciale, che escluda nel modo più assoluto ed evidente, la permanenza anche temporanea, di persone.

Le concessioni per gli edifici industriali devono essere conformi alle disposizioni di cui alla legge regionale 19.8.1974 n° 48 e successive modifiche o integrazioni. Si richiamano peraltro le prescrizioni vigenti di Legge ed in particolare le norme generali per l'igiene del lavoro, di cui al D.P.R. 19/3/1956, n.303.

Tutti gli edifici industriali devono inoltre uniformarsi alle norme vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, contenute nella Legge 12/2/1955, n.51 e del D.P.R. 27/4/1955, n.547, nonché alle eventuali successive modifiche.

ART. 58- Norme per fabbricati ad uso agricolo

- Le disposizioni di cui al presente articolo valgono per tutti i progetti di costruzione di nuove case coloniche rurali, anche se effettuate da pubblici enti e per i piani degli edifici rurali già esistenti.

- I pavimenti dei piani terreni delle case saranno ad altezza di almeno m.0,50 dal suolo e di m.1 dai più alti livelli raggiunti dai corsi d'acqua vicini, dalla falda di acqua sotterranea e da acque di inondazione dei fiumi, torrenti.

Le case rurali saranno inoltre munite di canali di grondaia e di pluviali per il razionale allontanamento delle acque meteoriche, di marciapiede, largo almeno un metro, intorno ai muri esterni.

I cortili, le aie, gli orti e i cortili adiacenti saranno dotati di scolo sufficiente ad evitare almeno nel raggio di 10 m. dalle case, qualsiasi ristagno di acque.

- Le fondazioni saranno di materiale resistente alla umidità e nei luoghi più umidi, anche isolati dai soprastanti muri con interposizione di strati di materiale impermeabile.

E' vietato addossare muri perimetrali delle case a terrapieni ma ne saranno tenuti distanti almeno m.1, le intercapedini avranno inoltre scoli per le acque filtranti.

I pavimenti dei locali terreni saranno dotati di vespaio drenato e aereato (almeno m.0,50).

- Ricoveri di animali. Saranno collocati possibilmente lontano dalle case e muniti di concimaia, a norma dell'art.223 del T.U. delle leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n.1265 e legge regionale 19.8.1974 n° 48; comunque mai sotto locali di abitazione, con questi non avranno nessuna comunicazione diretta.

Infine non varranno per i ricoveri create aperture nei muri, che distino meno di 5 m. da finestre di case di abitazione. Avranno ventilazione ed illuminazione naturale, sufficiente cubatura in relazione al numero dei capi di bestiame

ospitati, pavimenti impermeabili e convenientemente resistenti; scoli idonei, per ampiezza e pendenza all'allontanamento dei rifiuti che saranno smaltiti in pozzi e concimaie. Anche le stalle saranno dotate possibilmente di acqua corrente. Pareti, rastrelliere e mangiatoie saranno previste in modo da essere facilmente lavabili e disinfettate.

- Gli abbeveratoi saranno costruiti con materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

- Le concimaie, gli scarichi d'acqua di rifiuto anche da abbeveratoi e lavatoi, saranno posti a distanza di almeno 25 m. da luoghi di abitazioni, pozzi, condotte d'acqua potabile e di cisterne.

Le concimaie saranno comunque costruite secondo le norme stabilite dal Decreto del Prefetto in data 20 luglio 1950, n.32163. e nel rispetto delle norme di cui alla L.R. 19.8.1974, n° 48 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO 5° - NORME COSTRUTTIVE - STABILITA' E SICUREZZA
DELLE COSTRUZIONI

ART. 59 - Norme tecniche di buona costruzione

In qualsiasi opera edilizia debbono essere osservate le buone regole d'arte del costruire. In particolare:

- a) E' vietato costruire su terreni sedi di frana in atto o potenziali, o sul confine fra terreni di differenti caratteristiche meccaniche. Nei suoli in pendio è consentita la sistemazione a ripiani i quali debbono avere la larghezza adeguata al loro dislivello ed alla particolare consistenza dei terreni.
- b) Le fondazioni, ove è possibile devono posare su roccia lapidea opportunamente sistemata in piano orizzontale e denudata del cappellaccio ovvero incassata in rocce sciolte coerenti, purchè di buona consistenza ed opportunamente protette dall'azione delle acque. Quando non sia possibile raggiungere i terreni di cui sopra e si debba fondare su terreni di riporto o comunque, su terreni sciolti e incoerenti, si debbono adottare i mezzi più appropriati suggeriti dalla tecnica o dall'arte del costruire per ottenere una sufficiente fondazione tenendo opportuno conto della escursione della falda freatica sotterranea. Il piano d'appoggio delle fondazioni dovrà assicurare in ogni caso una reazione alle sollecitazioni trasmesse dall'opera, compatibile con le strutture. Per le opere di notevoli dimensioni e per gli edifici di particolare importanza soggetti, in base alle leggi vigenti, al preliminare parere degli organi di consulenza tecnica dello Stato, i progetti dovranno essere accompagnati da una relazione geologica, redatta da persona di riconosciuta competenza in materia sulle caratteristiche del suolo e del suo prevedibile comportamento nei riguardi delle azioni sismiche, anche se l'area su cui sono progettati gli edifici suddetti non ricada nel perimetro delle località dichiarate sismiche.
- c) I muri di fondazione dovranno essere costruiti o con calcestruzzi cementizi.

Eventuali murature a mattoni andranno opportunamente impermeabilizzate.

- d) Le murature in elevazione devono essere eseguite secondo le migliori regole del costruire, con buoni materiali.

Nelle murature di pietrame è vietato l'uso di ciottolame se non convenientemente spaccato e lavato. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari, la muratura deve essere interrotta da ricorsi orizzontali di mattoni pieni a due filari o da fasce continue di conglomerato cementizio dello spessore non inferiore a cm.12 estesi, nell'uno e nell'altro caso, a tutta la larghezza del muro. La distanza reciproca di tali ricorsi o fasce non deve superare i m.1,60 da asse a asse. I progetti devono essere corredati dai calcoli di stabilità delle principali strutture portanti. I solai dei piani di abitazione devono essere calcolati per un sopraccarico accidentale di almeno 200 Kg. al metro quadrato o come meglio specificato dalle norme CNR - UNI 10012.

- e) Le strutture dei piani fuori terra ed in particolare le ossature delle coperture non devono, in alcun caso, dare luogo a spinte. Le murature portanti devono essere rese solidali tra loro mediante opportune armature agli innesti ed agli incroci, evitando in modo assoluto di ubicare ivi canne fumarie e vuoti di qualsiasi genere.

- f) I lavori di muratura, qualunque sia il sistema adottato, debbono essere sospesi durante i periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di 5° C. .

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè, al distacco del lavoro, vengano adottati efficaci provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

ART. 60 - Travi in ferro - Coree in C.A.

Le travi in ferro dei solai a voltino o tavelloni devono appoggiare sui muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi e le loro testate debbono essere annegate ed ancorate nei telai di cui al seguente comma. Nei casi in cui le murature portanti abbiano spessore di 40 oppure 30 cm. gli appoggi non possono essere inferiori a cm.30 o cm.25 rispettivamente. Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni 2,50 m., rese solidali tra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio.

In tutti i fabbricati in muratura si deve seguire in corrispondenza dei solai di ogni piano e del piano di gronda, un cordolo di cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri interni portanti. Tali cordoli devono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui poggiano ed avere una altezza minima di cm.20. La loro armatura longitudinale deve essere costituita da almeno 4 barre di acciaio in tondo liscio o nervato, una in corrispondenza di ciascun angolo, e le legature trasversali, devono essere poste alla distanza di 25-30 cm. Il peso complessivo dell'armatura non deve risultare in nessun caso inferiore a 50 Kg. per metro cubo di conglomerato.

ART. 61 - Solai

I solai in cemento armato, normale o precompresso, e quelli di tipo misto, anche quando prefabbricati, devono essere incastrati nei cordoli di cui all'articolo precedente.

I solai di tipo misto devono essere eseguiti tenendo presenti le norme vigenti all'atto dell'inizio dei lavori per la esecuzione e l'accettazione dei solai in conglomerato cementizio con laterizi e con armatura metallica.

Per tutte le strutture in cemento armato, normale o precompresso debbono essere osservate le prescrizioni per l'accettazione dei leganti idraulici e, per la loro esecuzione, le norme relative alle opere in conglomerato cementizio semplice od armato o in precompresso vigenti al momento dell'inizio dei lavori. Per tutti gli altri materiali da costruzione debbono essere osservate le norme di legge vigenti per la loro accettazione.

ART. 62 - Restauri - Migliorie

E' vietato eseguire modifiche e lavori di grande riparazione ad edifici non rispondenti ai regolamenti edilizi vigenti per strutture e per altezze in rapporto alle larghezze stradali a meno che non si tratti di fabbricati di eccezionale importanza storica, artistica ed archeologica. E' fatto obbligo ai proprietari, allorchè si debba provvedere a riparazioni di guasti del tempo oppure alla trasformazione di edifici esistenti, di ridurre, riparare o ricostruire gli edifici stessi secondo le norme precedenti e secondo quelle contenute nei regolamenti edilizi comunali.

ART. 63- Prescrizioni generali antincendio

Ai fini della prevenzione degli incendi, gli edifici e le loro singole parti dovranno essere progettate ed eseguite in conformità alle prescrizioni di legge, a norma dell'art. 28 della legge 17.7.1951 n. 1570, a quelle di cui alla circolare n. 6 del 16.6.1949 del Ministero dell'Interno-Direzione Servizi Antincendio ed a quelle particolari di cui agli articoli successivi.

ART. 64- Norme antincendio relative alle singole parti degli edifici

a) Scale

- 1) Gli edifici multipiani debbono essere provvisti di scale continue dalla base alla sommità nella misura di:
 - una scala per ogni 400 mq. di superficie di piano servita, per gli edifici di abitazione;
 - una scala per ogni 300 mq. di superficie di piano servita, per gli edifici speciali (uffici, edifici commerciali e industriali, scuole, alberghi, collegi, ecc.).

Per le frazioni eccedenti rispettivamente a 175 mq. ed a 150 mq., la Commissione Edilizia giudicherà caso per caso l'opportunità di un'altra scala, in base al numero dei piani fuori terra, al numero degli alloggi, al numero degli ascensori, alla larghezza delle rampe, alla ubicazione della scala, alla destinazione dell'edificio.

- 2) Il vano scala deve direttamente comunicare con strade o con spazi aperti; è esclusa ogni diretta comunicazione con locali adibiti a negozi, autorimesse, officine, o con locali del seminterrato o del sotterraneo ospitante centrali termiche o di condizionamento, depositi di combustibile, cabine elettriche di trasformazione, ecc. .
- 3) Se la comunicazione con spazi aperti interni è munita di porta, questa deve aprirsi verso l'esterno . La larghezza minima delle rampe è fissata in m.1,10 per gli edifici residenziali con oltre due piani fuori terra, per gli edifici speciali in m.1,20.
- 4) Le scale, i passaggi di accesso e le gabbie debbono essere costruiti con materiali resistenti al fuoco; gradini e pianerottoli in lastre di marmo debbono essere sostenuti da convenienti armature.

b) Ascensori

Il pozzo degli ascensori, che non sia gabbia di scala, dovrà essere completamente chiuso da pareti resistenti al fuoco ed essere munito di porte anch'esse resistenti al fuoco.

c) Strutture metalliche portanti

Le strutture metalliche portanti (colonne, travi, incastellature, ecc.) negli edifici destinati ad uso di abitazione, di ufficio o deposito di materiali combustibili, dovranno essere rispondenti alle norme dei vigili del Fuoco.

ART. 65 - Condutture per gas ed elettriche - Bombole G.P.I.

I tubi di distribuzione del gas all'interno degli edifici, compresi quelli di attacco dei contatori, dovranno essere costruiti in ferro e collocati in modo da essere visibili e facilmente ispezionabili.

Quando un tubo del gas debba essere incassato o debba trasversare una parete ed una impalcatura, ovvero un vano non facilmente accessibile (vespaio ed altra intercapedine) in tutta la parte non ispezionabile dovrà es-

sere senza giunti, rivestito di un secondo tubo di ferro oppure di piombo nei gomiti e dovrà presentare sufficienti tracce esteriori della linea percorsa.

Per l'esecuzione di impianti di condutture elettriche, si dovranno seguire le norme di legge, i regolamenti vigenti e le prescrizioni dettate dalla tecnica e dall'arte per evitare pericoli di incendio.

Per l'uso domestico di apparecchi a g.p.l. debbono adottarsi le cautele di cui alla Circ. Min. Interno 14.7.1967 n.78. In particolare:

- le bombole di g.p.l. con contenuto superiore ai 15 Kg. debbono essere installate all'esterno del locale nel quale trovasi l'apparecchio di utilizzazione, possibilmente all'aperto (balconi, terrazze, ecc.) oppure in nicchie ermeticamente chiuse verso l'interno del locale ed aeree direttamente verso l'esterno;
- nell'attraversare le murature, la tubazione fissa metallica deve essere protetta con guaina anch'essa metallica, chiusa ermeticamente verso l'interno ed aperta verso l'esterno; la tubazione deve essere munita di rubinetti d'intercettazione del flusso;
- la tubazione flessibile di collegamento all'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura ed all'azione chimica del g.p.l.; le due giunzioni devono essere eseguite con accuratezza onde evitare una particolare usura, eventuali fughe di gas ed un possibile sfilamento della tubazione;
- debbono adottarsi dispositivi di sicurezza idonei ad interrompere l'erogazione di g.p.l. in caso di spegnimento della fiamma.

ART. 66 - Condotti di fumo-caldai a vapore - forni -

Apparecchi di riscaldamento e focolai

I condotti del fumo dovranno essere costruiti con materiale incombustibile ed a regola d'arte in modo che si possa facilmente provvedere alla loro ripulitura con mezzi meccanici; quando non siano costruiti con tubi continui di cotto, gres e cemento, devono:

- avere spigoli arrotondati e pareti lisce ed impermeabili al fumo e rese impermeabili mediante rivestimento di materiale adatto;

- essere provvisti di bocchette o sportelli per l'ispezione e la spazzatura in corrispondenza ai sottotetti e negli altri punti dove sia necessario;
- essere sopraelevati sulla copertura di almeno 1 m. o di quella maggiore altezza prevista o prescritta in casi speciali da altre disposizioni o giudicate necessarie dal Sindaco, in modo da evitare pericolo o danno agli edifici vicini.

E' vietata la costruzione di canne da fumo nei muri adiacenti ai fienili.

Sono pure vietate, di norma, installazioni di caldaie ad alta pressione (cioè maggiore di Kg.2 per cmq.) in edifici di comune abitazione.

Le costruzioni nelle quali sono collocati forni per pane, per pasticceria o simili, forni metallurgici, fucine, fornelli di fusione e simili, dovranno essere in ogni loro parte di materiale resistente al fuoco.

I focolai, le stufe, le caldaie, ecc. saranno poste sopra solai o volte in muratura e sopra materiali incombustibili.

Ogni apparecchio di combustione avrà una propria canna fumaria, isolata dalle altre, prolungantesi oltre il tetto e terminante con un fumaio in muratura.

Nei tratti di attraversamento del tetto, di solai o di altre strutture infiammabili, i condotti di fumo o di calore debbono essere isolati con una controcanna di sezione maggiore e ciò allo scopo di ricavare, tra il condotto e la controcanna, una intercapedine di almeno cm.3.

Il calore che si scarica da motori o da altri apparecchi a vapore, nonchè i gas provenienti dalle motrici, debbono scaricarsi attraverso il camino del fumo od altrimenti a mezzo di appositi tubi che si innalzino verticalmente oltre il culmine dei tetti dei fabbricati circostanti.

Nello scantinato, i locali di caldaia per il riscaldamento, deposito combustibili, motori ascensori ed altri eventuali servizi della casa, debbono essere muniti di serramenti incombustibili ed apribili verso l'esterno.

Il locale della caldaia deve essere nettamente separato con un muro tagliafuoco dal locale del deposito combustibile.

Nel caso in cui esiste un impianto ad olio combustibile, il serbatoio deve essere installato secondo le prescrizioni contenute nell'art. 68 del D.M. 31 Luglio 1934 e successive modificazioni.

In attesa della conversione all'uso del gasolio è consentito l'uso della nafta a 3,5 gradi Engler.

ART. 67 - Norme per le costruzioni di legno

Le costruzioni esclusivamente o prevalentemente in legno ed in altro materiale facilmente combustibile, saranno soggette a prescrizioni speciali caso per caso.

ART. 68 - Norme antincendio per edifici speciali

I locali destinati a contenere più di 40 persone, dovranno avere almeno 2 uscite opportunamente ubicate, distaccate l'una dall'altra e munite di porte aprentesi verso l'esterno e dovranno inoltre rispondere a tutte le prescrizioni speciali vigenti in materia.

Per i laboratori potrà essere imposta tale cautela anche se abbiano capacità inferiore a quella indicata nel comma precedente.

Quando una parte di fabbricato sia adibita ad abitazione ed un'altra a magazzino od opificio, le due parti dovranno essere separate da strutture tagliafuoco e le aperture di comunicazione dovranno essere munite di intelaiatura e di serramenti resistenti al fuoco.

I locali destinati al deposito od alla lavorazione di materie infiammabili o che presentano pericolo di scoppio debbono essere costruiti con materiale incombustibile (esclusa ogni struttura in cui entri il legno) e chiudersi con serramenti in cemento oppure in ferro; detti

locali dovranno inoltre avere un'apertura dalla quale entri luce diretta ed uniformarsi a tutte le prescrizioni di legge e dei regolamenti vigenti.

Gli ambienti destinati ad autorimesse dovranno avere le pareti perimetrali e le coperture costituite da materiali incombustibili. In particolare, il solaio deve essere in cemento armato e laterizio con intonaco retinato dello spessore di cm.3, mentre le aperture delle porte e delle finestre non dovranno avere complessivamente superficie inferiore a 1/20 della superficie totale delle pareti del locale, pavimento e soffitto incluso.

I locali destinati alla lavorazione, deposito e vendita di olii minerali infiammabili, dovranno rispondere alle norme contenute nel già citato D.M. 31 Luglio 1934.

Le sale di proiezione cinematografica, i teatri, le sale da ballo e gli altri locali ed edifici che siano comunque di uso pubblico dovranno possedere i requisiti per essere prescritti dalle disposizioni legislative vigenti al momento della costruzione e della destinazione.

TITOLO 6° - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 69 - Sanzioni amministrative

Qualora sia constatata l'inosservanza delle norme del presente regolamento e delle modalità esecutive stabilite nell'atto di concessione, il Sindaco, indipendentemente dall'applicazione dell'ammenda ai sensi della L. 28.1.1977 n. 10, art. 17, ordina la immediata sospensione dei lavori con riserva di adottare i provvedimenti per la modifica delle costruzioni e la rimessa in pristino.

Le opere eseguite in totale difformità o in assenza di concessione debbono essere demolite a cura e spese del proprietario, entro il termine fissato dal Sindaco con ordinanza.

In mancanza, le predette opere sono gratuitamente acquisite con l'area su cui insistono al patrimonio indisponibile del Comune; qualora esse contrastino con rilevanti interessi urbanistici o ambientali ovvero non possono essere utilizzate a fini pubblici, verranno demolite a spese del costruttore.

Le opere realizzate in parziale difformità dalla concessione debbono essere demolite a spese del concessionario. Nel caso in cui le opere difformi non possono essere rimosse senza pregiudizio della parte conforme, il Sindaco applica una sanzione pari al doppio del valore dell'opera realizzata in difformità della concessione.

Per quanto non specificato nel presente articolo si applicano le vigenti norme di legge che regolano la materia ed in particolare la L. 17.8.1942 n. 1150 e successive modifiche e integrazioni e L. 28.1.1977 n. 10.

Per le infrazioni alle norme igienico-edilizie, si applicano le penalità stabilite dall'art.334 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvate con R.D. 27/7/1934 n.1265.

Sono fatte salve in ogni caso, le facoltà attribuite al Sindaco dall'art.153 della Legge Comunale e Provinciale 4/2/1915, modificata dal R.D. 30/12/1923, N.2839.

ART. 70 - Entrata in vigore del presente R.E. e abrogazione del precedente

Il presente Regolamento si applica in tutto il territorio comunale; esso entra in vigore a decorrere dal sedicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nell'Albo Pretorio del Decreto Regionale di approvazione ed ha efficacia per tutte quelle costruzioni la cui concessione viene rilasciata successivamente alla sua entrata in vigore.

Le nuove costruzioni, le ricostruzioni, gli ampliamenti e le trasformazioni di immobili esistenti, autorizzate a norma di disposizioni precedentemente in vigore, ma non ancora iniziate alla predetta data, sono soggette alla nuova disciplina edilizia e urbanistica e devono ad essa adeguarsi.

Pertanto, il Titolare della concessione, prima di iniziare i predetti lavori, deve sottoporre il progetto all'ulteriore esame dell'Am.ne Comunale, che, constatandone l'avvenuto adeguamento alle nuove disposizioni, rilascerà una nuova concessione secondo le forme e le prescrizioni del presente Regolamento.

Qualora si tratti invece di lavoro in corso d'opera e di edifici già esistenti all'anzidetta data, essi restano soggetti alle disposizioni vigenti al momento dell'autorizzazione, salva in ogni caso la facoltà dell'Am.ne Comunale di ordinare l'esecuzione di quei lavori di carattere estetico ed igienico che fossero ritenuti indispensabili per la pubblica igiene ed il pubblico decoro.

./.

Gli edifici esistenti, non conformi alle prescrizioni del presente Regolamento dovranno, in caso di m o d i - f i c h e s o s t a n z i a l i, adeguarsi alle norme presenti.

Al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento restano abrogate tutte le disposizioni comunali che riguardano la stessa materia e siano con esso incompatibili.

ART. 71 - Modifiche al presente R.E.

Quando ragioni contingenti lo richiedano, l'Am.ne Comunale ha la facoltà di modificare in tutto o in parte il presente Regolamento.

Le modifiche saranno apportate con lo stesso procedimento formale per la loro approvazione.

ART. 72 - Deroghe

Il Comune si riserva la facoltà, nei limiti e nelle forme stabilite dalle leggi 21.12.1955 n.1357 e 6 Agosto 1967 n.765, di concedere deroghe alle disposizioni e prescrizioni fissate dal presente Regolamento edilizio, per edifici ed impianti pubblici d'interesse comune.

Il presente REGOLAMENTO EDILIZIO è stato :

- Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione
N° in data
- Pubblicato all'Albo Pretorio Comunale il giorno fe-
stivo o di mercato
- Approvato dal Comitato Regionale di Controllo con atto
N° in data
- Approvato dalla Regione con decreto N° in
data
- Pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni
consecutivi dal al
- Entrato in vigore il

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE